



I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CARABINIERI MARCO PITTONI" PAGANI
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA- SERVIZI COMMERCIALI
OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA – SERVIZI SOCIO-SANITARI: ARTI AUSILIA-
RIE DELLE PROFESSIONI SANITARI ODONTOTECNICO – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
OPZIONE ARREDI E FORNITURE D'INTERNI E OPZIONE ARTIGIANATO



Note esplicative legge 104/92 – M15P10 Ed.1 Rev.0 del 19/12/2017

Prot. 12634/07

Pagani, 22/12/2017

Al personale docente
Al personale ATA
Alla RSU
Beneficiario dei permessi L. 104/92
Al sito web dell'Istituto
E.P.C., Al D.S.G.A

OGGETTO: Note esplicative. Art. 33 della Legge 104/92.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo - didattiche dell'Istituzione Scolastica, si fornisce la seguente direttiva:

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata alla scrivente. La richiesta può essere presentata secondo **il modello richiesta benefici previsti dall'art 33 legge 104/92** (scaricabile dal sito web dell'Istituto sezione modulistica).

Conferma Benefici dell'istanza presentata a.s. precedente

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 2, 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. L'autocertificazione può essere presentata secondo **il modello conferma benefici Legge 104/92** (scaricabile dal sito web dell'Istituto sezione modulistica)

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare:
 - che l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè *'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;*
 - che nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
 - la convivenza o meno con l'assistito.
- Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di 'disabilità grave' dell'assistito.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

Viste le numerose richieste dei permessi della L. 104/92 e s.m.i., al fine di programmare ed ottimizzare il servizio si richiamano le norme di seguito descritte, chiedendo di attenersi con la massima collaborazione.

La Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 con oggetto *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità"* all'ultimo paragrafo del comma 7, prevede, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*.

Sullo stesso tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n.1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto **al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.**

Pertanto si invita il personale interessato a produrre all'ufficio personale, pianificazioni mensili di fruizione dei permessi entro il giorno 3 di ciascun mese, con l'accortezza che non siano reiterati i medesimi giorni della settimana (CCNL SCUOLA all'art. 15 prevede che tali permessi *".... devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*) secondo il **cronoprogramma dei benefici ex legge 104/92** (scaricabile dal sito web dell'Istituto sezione modulistica).

Nel caso di esigenze di tutela del disabile, con dichiarazione scritta e sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata, motivandola.

Inoltre, si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della Legge 102/2009, questa dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna ROSA)